

D.g.r. 13 giugno 2022 - n. XI/6502
Disciplina del trattamento dei dati personali connesso all'operatività del procedimento: «Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio»

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamate:

- la legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 «Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana» e, in particolare, l'art. 20 bis, aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a), come integrato dal comma 1 bis, aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, che ha istituito un Fondo per il riconoscimento di un contributo, a titolo di indennizzo:
 - in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari nei casi di decesso o danni permanenti, derivanti da infortunio, subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio (comma 1);
 - in favore degli stessi operatori, vittime di un reato nello svolgimento del servizio, nei casi di inabilità temporanea assoluta derivanti dai danni fisici o dalle lesioni subiti (comma 1 bis);
- la d.g.r. n. 2532 del 26 novembre 2019, recante: «Determinazione degli importi del beneficio economico in favore degli operatori di polizia locale e dei loro familiari, riconosciuto a titolo di indennizzo nei casi di decesso o danni permanenti subiti dagli stessi operatori nello svolgimento del servizio, nonché delle percentuali di invalidità riconosciute, delle modalità, dei termini e delle condizioni per l'erogazione del beneficio e delle procedure per la gestione operativa del fondo appositamente istituito (l.r. 6/2015, art. 20 bis);»;
- la d.g.r. n. 4450 del 22 marzo 2021, recante: «Determinazione degli importi, delle modalità, dei termini e delle condizioni per l'erogazione, mediante accesso al fondo appositamente istituito, del beneficio economico riconosciuto a titolo di indennizzo nei casi di inabilità temporanea assoluta derivante da danni fisici o lesioni subiti dagli operatori di polizia locale, vittime di un reato nello svolgimento del servizio (l.r. 6/2015, art. 20 bis, comma 1 bis);»;

Visto il Regolamento UE 2016/679 «Regolamento generale sulla protezione dei dati», che, in armonia con quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, ha, per obiettivo, quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali;

Considerato che le disposizioni di cui alle citate deliberazioni n. 2532/2019 e n. 4450/2021 implicano il trattamento di dati personali, sia comuni che particolari, riferiti agli operatori o loro familiari che intendano accedere al contributo regionale previsto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015;

Considerato, altresì, che l'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, nulla disponendo in materia di *privacy*, non costituisce base giuridica adeguata a disciplinare il trattamento dei dati personali, che, invece, tale norma implica, e che, pertanto, occorre dotare la stessa norma del sostegno giuridico previsto dal disposto degli articoli 6 (Liceità del trattamento) e 9 (Trattamento di categorie particolari di dati personali), Regolamento UE 2016/679, nonché 2-ter e 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Ritenuta, quindi, necessaria la predisposizione di un atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, specifici, in conformità alla sopra citata normativa comunitaria e nazionale, le finalità, il compito di interesse pubblico e/o l'interesse pubblico rilevante perseguiti, i tipi di dati da trattare, le operazioni eseguibili, nonché le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, nel contesto dell'operatività della misura di cui trattasi;

Visto il documento proposto dalla competente Direzione Generale «Sicurezza», concernente: «Disciplina del trattamento dei dati personali connesso all'operatività del procedimento: «Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio», comprensivo di allegato A;

Vagliati e assunti come propri i contenuti della suddetta proposta di documento;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa:

1. di approvare il Documento allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, concernente «Disciplina del trattamento dei dati personali connesso all'operatività del procedimento: «Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio», comprensivo di allegato A;

2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.).

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato

Disciplina del trattamento dei dati personali connesso all'operatività del procedimento: "Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio"

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Documento, adottato ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché degli articoli 2-ter e 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", specifica le finalità del trattamento, il compito di interesse pubblico e/o l'interesse pubblico rilevante perseguiti, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato, nel contesto dell'operatività del procedimento: "Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio".

Art. 2

Definizioni e disposizioni generali

1. Nell'interpretazione del presente Documento si applicano le definizioni enunciate all'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679.
2. Il trattamento di dati personali considerato avviene nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è svolto in conformità alla vigente disciplina in materia di protezione dei dati, così come definita dal Regolamento UE 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3

Titolare del trattamento

1. Titolare del trattamento in relazione alle operazioni svolte nel contesto dell'operatività del procedimento: "Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei

casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio”, è Regione Lombardia.

Art. 4

Finalità specifiche del trattamento dei dati

1. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, il titolare del trattamento adotta il processo in esame per perseguire le seguenti specifiche finalità:
 - a) gestione delle domande di accesso al beneficio economico previsto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio;
 - b) determinazione degli importi da erogare agli operatori di polizia locale riconosciuti beneficiari del contributo economico, quantificati secondo il grado di invalidità permanente accertato da INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) o in base al numero dei giorni riconosciuti di inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa.

2. Le finalità considerate alle lettere a) e b) che precedono qualificano i connessi trattamenti come necessari per motivi di interesse pubblico rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 2, lett. g), del Regolamento UE 2016/679, e 2-sexies, comma 2, lett. m), del decreto legislativo 196/2003.

Art. 5

Tipologie di dati trattati

1. Nel contesto dell'operatività del procedimento: *“Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio”, e per il perseguimento delle finalità esaminate, possono essere trattate le seguenti tipologie di dati:*
 - a) dati anagrafici e di contatto degli operatori di polizia locale o dei loro familiari, in caso di decesso dell'operatore (dati personali “comuni”), necessari per l'adozione dell'atto di assegnazione del contributo regionale;
 - b) dati personali “particolari” relativi allo stato di salute dell'operatore di polizia locale, beneficiario del contributo, contenuti nei referti compilati dai medici (in qualità di pubblici ufficiali), che certificano le lesioni subite dallo stesso operatore nello svolgimento del proprio servizio, da cui sia derivata una inabilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa;
 - c) dati personali “particolari” giudiziari, necessari per accertare la sussistenza del requisito previsto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, come riportati nell'autocertificazione prodotta in sede di presentazione dell'istanza di accesso al contributo e riguardanti l'attestazione di avvenuta presentazione di querela, nel caso in cui le lesioni subite dall'operatore, vittima di un reato nello svolgimento del servizio, abbiano causato un'inabilità temporanea assoluta allo svolgimento dell'attività, non superiore a 20 giorni.

2. Le operazioni di trattamento sono svolte in conformità ai principi di pertinenza, non eccedenza, e minimizzazione, in relazione alle finalità perseguite.

Art. 6

Fonti dei dati

1. I dati personali soggetti a trattamento sono acquisiti dal titolare direttamente presso l'interessato, il quale è previamente informato in merito alle finalità e alle modalità del trattamento, in conformità al disposto di cui all'art. 13, Regolamento UE 2016/679.

Art. 7

Operazioni di trattamento eseguibili

1. Nel contesto dell'operatività del procedimento, oggetto del presente Documento, i dati anagrafici e di contatto degli operatori di polizia locale interessati, nonché i rispettivi dati personali particolari, relativi allo stato di salute e giudiziari, vengono raccolti e, quindi, trattati per: 1) la gestione delle domande di accesso al beneficio economico previsto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, per i casi ivi specificati; 2) la determinazione degli importi da erogare agli operatori di polizia locale riconosciuti beneficiari del contributo economico.
2. I medesimi dati sono, altresì, soggetti a registrazione, consultazione e conservazione.
3. I dati possono essere trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici.

Art. 8

Ambito di comunicazione dei dati

1. Nel contesto dell'operatività del procedimento: *"Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio"*, i dati personali non vengono comunicati ad alcun soggetto estraneo al trattamento.

Art. 9

Sicurezza del trattamento

1. Il titolare del trattamento adotta misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti e le libertà degli interessati. In applicazione dei principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, sanciti dall'articolo 25 del Regolamento UE 2016/679, ed in ossequio ai criteri individuati al successivo articolo 32, le misure tecniche ed organizzative preposte alla salvaguardia dei diritti e delle libertà dell'interessato devono essere individuate tenendo conto della

natura, dell'oggetto, del contesto, e delle finalità del trattamento, così come del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti delle persone fisiche.

2. Valutate le peculiarità del trattamento in esame, allo scopo di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, idoneo a proteggere i dati – tanto nella fase statica di archiviazione e conservazione, quanto in quella dinamica connessa ai processi di elaborazione delle informazioni, e per il loro intero ciclo di vita – il titolare del trattamento è tenuto ad adottare le misure di sicurezza specificamente dettagliate nel disciplinare tecnico allegato al presente Documento.

Art. 10

Soggetti autorizzati al trattamento dei dati

1. Tutti i soggetti che, agendo sotto l'autorità del titolare, o di un responsabile da quest'ultimo incaricato, possono, nel contesto dell'operatività del procedimento: *“Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio”*, accedere a dati personali, devono essere adeguatamente istruiti in ordine alle finalità del trattamento ed alle corrette modalità attraverso le quali porre in essere le operazioni di trattamento dei dati.
2. I soggetti autorizzati al trattamento accedono ai dati secondo modalità operative e logiche di elaborazione strettamente pertinenti e non eccedenti i compiti a ciascuno di essi attribuiti.

Art. 11

Responsabili del trattamento

ARIA SpA (per manutenzione e gestione piattaforma EDMA)

1. Qualora il compimento di una o più operazioni di trattamento debba essere affidato ad un soggetto terzo, il titolare è tenuto a ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
2. I trattamenti affidati a responsabili del trattamento devono essere disciplinati da un contratto intercorrente tra il titolare e il responsabile, redatto in conformità ai criteri individuati all'art. 28, Regolamento UE 2016/679.

Art. 12

Informativa agli interessati

1. Il titolare del trattamento fornisce agli interessati idonea informativa sul trattamento dei dati personali, resa secondo le modalità previste ai sensi degli articoli 13 e 14, Regolamento UE 2016/679.

2. L'informativa è riportata nella modulistica, approvata con atto dirigenziale, a cui il soggetto interessato accedendo ai *link* pubblicati sul sito di Regione Lombardia, dovrà compilare in sede di presentazione dell'istanza di accesso al contributo regionale.
3. Il titolare del trattamento garantisce agli interessati il pacifico e tempestivo esercizio dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13

Periodo di conservazione dei dati

1. In ossequio ai principi di minimizzazione e non eccedenza del trattamento, i periodi di conservazione dei dati sono definiti secondo i seguenti criteri.
2. I dati anagrafici e di contatto degli operatori di polizia locale, nonché i rispettivi dati personali particolari, relativi allo stato di salute e giudiziari, il cui trattamento è necessario per: 1) la gestione delle domande di accesso al beneficio economico previsto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, per i casi ivi specificati, presentate dagli operatori di polizia locale interessati; 2) la determinazione degli importi da erogare agli operatori di polizia locale riconosciuti beneficiari del contributo economico, sono conservati per un periodo di 5 anni, decorrenti dalla data di concessione del contributo, in quanto tempo congruo per effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione acquisita, ai fini della eventuale pronuncia di decadenza dell'operatore dal beneficio economico concesso, con contestuale richiesta di restituzione delle somme erogate, nel caso in cui i controlli svolti giustificano tale determinazione.
3. Decorsi i periodi di conservazione considerati, i dati non possono più essere soggetti ad ulteriori operazioni di trattamento e devono essere cancellati, o distrutti, mediante l'adozione di processi sicuri che garantiscano la definitiva inintelligibilità delle informazioni.

Art. 14

Violazioni dei dati personali

1. Il titolare del trattamento adotta specifiche soluzioni e procedure allo scopo di ridurre i rischi, e limitare le conseguenze, connessi ad eventuali ipotesi di violazioni dei dati. Tali procedure prevedono tempestive risposte nelle ipotesi di riscontrate violazioni, e includono la gestione dei processi di notificazione all'Autorità Garante e di comunicazione all'interessato.
2. In particolare, il titolare del trattamento è tenuto a notificare al Garante per la protezione dei dati personali, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro settantadue ore dalla conoscenza del fatto, tutte le violazioni dei dati, con la sola eccezione di quelle che non presentano un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La notificazione deve essere eseguita secondo le modalità previste dall'articolo 33, Regolamento UE 2016/679 e, qualora non sia effettuata entro settantadue ore, è disposto che sia corredata degli specifici motivi che hanno causato il ritardo.

3. Qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento, in aggiunta alla notificazione prevista al punto che precede, è tenuto a comunicare la violazione, senza ingiustificato ritardo, e con un linguaggio semplice e chiaro, anche all'interessato, adoperandosi in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'articolo 34, Regolamento UE 2016/679.

Art. 15

Valutazione di impatto

1. Considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità, il trattamento di dati personali in questa sede regolamentato è svolto dal titolare del trattamento previa conduzione di specifica valutazione di impatto sulla protezione dei dati, effettuata in conformità ai criteri definiti dall'articolo 35, Regolamento UE 2016/69.

ALLEGATO A

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE DI SICUREZZA
PRESCRITTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Il titolare del trattamento, al fine di garantire un'adeguata tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, nel contesto dell'operatività del procedimento: *"Accesso al beneficio economico riconosciuto dall'art. 20 bis della l.r. n. 6/2015, a titolo di indennizzo, nei casi di decesso o danni permanenti o inabilità temporanea assoluta, subiti dagli operatori di polizia locale nello svolgimento del servizio"*, è tenuto alla rigorosa adozione delle misure di sicurezza individuate nel presente disciplinare tecnico.

La protezione dei dati deve essere assicurata, tanto nella fase statica di archiviazione e conservazione, quanto in quella dinamica connessa ai processi di elaborazione, ed eventuale comunicazione, delle informazioni, e per l'intero ciclo di vita dei dati, comprendente la fase di cancellazione, o distruzione, sicura delle informazioni non più soggette a trattamento.

Le misure di sicurezza definite nel presente disciplinare sono state individuate, in conformità al dettato dell'art. 32, Regolamento UE 2016/679, tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto, e delle finalità del trattamento, così come del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti delle persone fisiche.

Complessivamente, le misure tecniche prescritte sono finalizzate alla tutela dei diritti fondamentali, delle libertà, e degli interessi, dell'interessato, attraverso la salvaguardia dell'integrità, della disponibilità, e della riservatezza dei dati oggetto di trattamento.

1. FASE DI RACCOLTA E/O ACQUISIZIONE DEI DATI

I dati sono acquisiti dalla Giunta di Regione Lombardia per il tramite di comunicazioni e-mail ricevute sulle caselle PEC Istituzionali dell'Ente, in linea a quanto indicato dal procedimento specifico e su caselle PEC censite nel Registro IPA.

Le caselle PEC istituzionali della Giunta di Regione Lombardia sono integrate al Protocollo Informatico dell'Ente garantito per il tramite della Piattaforma Documentale EDMA, erogata da ARIA S.p.A. che è responsabile del trattamento dati per conto della Giunta di Regione Lombardia sui servizi documentali. Il servizio PEC è invece erogato attualmente dal Gestore PEC Namirial.

La Piattaforma Documentale EDMA è un servizio on premise fisicamente installato presso il datacenter di ARIA S.p.A. e soggetto a tutte le regole di sicurezza fisica e logica disciplinate dai contratti in essere tra la Giunta di Regione Lombardia e ARIA S.p.A.

La Piattaforma Documentale EDMA è certificata ISO 27001 e il Protocollo Informatico è conforme a quanto disciplinato dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dalle Linee Guida in materia di Formazione, Gestione e Conservazione dei documenti.

Le e-mail ricevute sulle caselle PEC Istituzionali della Giunta di Regione Lombardia sono soggette a Protocollo Informatico (operazione che conferisce garanzia ed integrità di quanto ricevuto) sulla base delle regole di Gestione Documentale dell'Ente, descritte nel proprio manuale di Gestione Documentale.

L'accesso al contenuto delle e-mail ricevute sulle caselle PEC istituzionali della Giunta di Regione Lombardia è garantito solo ai Protocolлисти dell'Ente, per il tramite della Piattaforma Documentale EDMA.

Qualsiasi operazione compiuta sulla Piattaforma Documentale EDMA è opportunamente tracciata in log tecnici che consentono di verificare chi ha effettuato cosa su ciascun documento.

I servizi della Piattaforma Documentale EDMA non sono esposti in internet ma risiedono e possono essere fruiti solo all'interno della rete di Regione Lombardia.

2. FASE DI ELABORAZIONE E GESTIONE DEI DATI

L'accesso alla Piattaforma Documentale EDMA viene garantita solo ad utenti interni all'Ente della Giunta di Regione Lombardia, autenticati sul dominio di rete.

L'accesso avviene attraverso il client EDMA installato sulle Postazioni di Lavoro della Giunta di Regione Lombardia e gode anche di modalità di autenticazione in Single Sign On per il tramite del servizio di Identity Management dell'Ente.

Il sistema di Identity Management della Giunta di Regione Lombardia è integrato al sistema di gestione del personale dell'Ente garantendo che il solo personale dipendente con contratto attivo possa avere possibilità di autenticazione.

I protocolлисти hanno poi opportuna profilazione garantita sulla Piattaforma Documentale EDMA, sulla base del ciclo organizzativo di richiesta in capo al Responsabile della Gestione Documentale dell'Ente e soggetto ad un processo di revisione annuale.

Il servizio di Protocollo Informatico non offre funzionalità di crittografia.

I dati, poiché ricevuti per il tramite di mail non subiscono inoltre alcun processo di pseudonomizzazione.

All'atto della Protocollazione la documentazione viene assegnata sempre e solo per il tramite della Piattaforma Documentale EDMA ai soggetti destinatari/assegnatari della e-mail protocollata.

Anche tali destinatari/assegnatari possono accedere al contenuto della e-mail per il tramite della Piattaforma Documentale EDMA, sulla base delle caratteristiche di accesso precedentemente indicate.

3. PROCESSI DI COMUNICAZIONE

I documenti ricevuti per il tramite delle Caselle Istituzionali PEC sono trattati all'interno della Giunta di Regione Lombardia secondo i processi organizzativi definiti all'interno del manuale di Gestione Documentale dell'Ente.

4. CONSERVAZIONE DEI DATI

La documentazione ricevuta attraverso le caselle PEC Istituzionali della Giunta di Regione Lombardia viene gestita sulla base delle regole di gestione documentale dell'Ente.

Tutte le PEC ricevute e Protocollate ed i Registri di Protocollo sono soggetti al processo di Conservazione a Norma e conservati in linea con i tempi del massimario di scarto definiti dalla Giunta di Regione Lombardia.

La Piattaforma Documentale EDMA garantisce inoltre un processo di backup full settimanale con retention di un mese e un backup incrementale ogni giorno con retention di una settimana.

5. CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO E CANCELLAZIONE DEI DATI

La documentazione ricevuta attraverso le caselle PEC Istituzionali della Giunta di Regione Lombardia viene gestita sulla base delle regole di gestione documentale dell'Ente.

Nessuna PEC né i dati raccolti nel registro di Protocollo vengono eliminati dalla Piattaforma Documentale EDMA.

6. AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA

La sicurezza, ed in particolar modo la sicurezza informatica, deve essere necessariamente intesa quale un processo, soggetto a costante revisione ed aggiornamento. Le misure di sicurezza e le soluzioni tecniche considerate nel presente regolamento potranno, pertanto, essere oggetto di periodico adeguamento, in ragione dello stato dell'arte disponibile, dei relativi costi di attuazione, nonché dell'eventuale definizione di ulteriori misure di garanzie prescritte ai sensi di legge.